

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## VIII LEGISLATURA

---

### 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

---

### 66° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 1982

---

Presidenza del Presidente **SEGNANA**

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Norme per la vendita a trattativa privata in favore del comune di Acquedolci (Messina) del compendio espropriato in esecuzione delle leggi 9 luglio 1922, n. 1045, e 21 marzo 1929, n. 473 » (1929), d'iniziativa del deputato Astone, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 555, 556
MORO, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	556
SANTALCO (DC), relatore alla Commissione . . . . .	556

---

*I lavori hanno inizio alle ore 9,30.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per la vendita a trattativa privata in favore del comune di Acquedolci (Messina) del compendio espropriato in esecuzione delle leggi 9 luglio 1922, n. 1045, e 21 marzo 1929, n. 473 » (1929), d'iniziativa del deputato Astone, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

**P R E S I D E N T E** . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la vendita a trattativa privata in favore del comune di Acquedolci (Messina) del compendio espropriato in esecuzione delle leggi 9 luglio 1922, n. 1045, e 21 marzo 1929, n. 473 », d'iniziativa del deputato Astone, già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è già stato esaminato in sede referen-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

66° RESOCONTO STEN. (4 agosto 1982)

te dalla nostra Commissione che l'8 luglio scorso ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Prego il relatore alla Commissione di riassumere i termini del dibattito.

**SANTALCO**, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge proviene dalla unificazione, deliberata alla Camera, di proposte di parlamentari democristiani, socialisti e comunisti. Vorrei sottolineare l'opportunità di accogliere la soluzione di questa annosa vertenza prevista nel provvedimento, trattandosi tra l'altro di regolarizzare la situazione abitativa di famiglie di modesti lavoratori.

Invito, pertanto, la Commissione ad approvare il provvedimento.

**PRESIDENTE**. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

**MORO**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Dopo la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento riguardante l'articolo 4, il Governo non può che essere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE**. Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

È disposta la vendita a trattativa privata, in favore del comune di Acquedolci (Messina), del compendio pervenuto allo Stato per effetto del decreto di espropriazione n. 30486, emesso in data 19 giugno 1934 dal Prefetto di Messina, sito in detto comune, della superficie di metriquadri 156.175,70, espropriato in esecuzione delle leggi 9 luglio 1922, n. 1045, e 21 marzo 1929, n. 473, e destinato a pubblico generale interesse ai sensi delle predette leggi e del citato decreto.

Dalla superficie di mq. 156.175,70 sono escluse le aree già utilizzate per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria

realizzate dallo Stato in esecuzione del piano di ampliamento del 1929, le quali vengono trasferite, a titolo gratuito, al comune di Acquedolci.

Il prezzo di vendita è stabilito dall'Amministrazione finanziaria dello Stato, su proposta dell'Ufficio tecnico erariale di Messina, pari a quello che risulterà determinato sulla base dei criteri di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni.

**È approvato.**

#### Art. 2.

La vendita di cui all'articolo precedente è subordinata alla condizione che il comune di Acquedolci, nel relativo contratto, si impegni:

1) a sollevare l'Amministrazione del demanio dello Stato da ogni obbligo e responsabilità relativamente a qualsiasi controversia con gli occupanti del compendio nonché con terzi;

2) a regolarizzare i rapporti pendenti con i predetti occupanti mediante vendita a loro favore della proprietà delle aree da ciascuno occupate, previa esibizione, da parte di ciascuno di essi, di certificazione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato da cui risulti il soddisfacimento del debito erariale per la pregressa occupazione, entro il termine massimo di cinque anni decorrenti dalla data di approvazione del contratto di vendita stipulato con lo Stato a norma dell'articolo 1, per un prezzo pari a quello corrisposto allo Stato stesso con tale contratto, da determinarsi in misura proporzionale alla superficie di ciascun lotto, e da maggiorarsi, secondo gli indici ISTAT, per la svalutazione monetaria intervenuta tra la data di acquisto da parte del comune e quella di stipula dei singoli contratti di compravendita;

3) a destinare, per la durata di anni venti, a servizi di interesse pubblico e comunale la parte dei detti suoli destinati dal piano regolatore a fini istituzionali del comune medesimo.

**È approvato.**

6ª COMMISSIONE

66° RESOCONTO STEN. (4 agosto 1982)

## Art. 3.

L'Amministrazione del demanio dello Stato è autorizzata a concedere al comune di Acquedolci una dilazione nel pagamento del prezzo di vendita fino a dieci rate annuali di eguale importo, con gli interessi legali a scalare.

**E approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.  
Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**E approvato.**

*I lavori terminano alle ore 9,40.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI*